



**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Divisione Amministrazione e Bilancio**  
**Ufficio Contenzioso**

Oggetto: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli emessi dall'Autorità Giudiziaria nei confronti del Comune di Torino nei ricorsi contro le violazioni ai sensi del CdS nonché Ingiunzioni di pagamento a seguito di violazioni ai sensi del CdS accertate dalla Polizia Locale, € 7.308,63

Con la presente relazione il responsabile dell'Ufficio Contenzioso, cui fa capo la difesa in giudizio degli atti citati, espone quanto segue:

Il pagamento delle spese legali o il rimborso del contributo unificato è dovuto a seguito di sentenze di accoglimento del Giudice di Pace e talvolta del Tribunale, nelle cause avverso:

1. **Verbali redatti dalla Polizia Locale della Città di Torino per violazioni alle norme del CdS.** I ricorsi sono presentati ai sensi dell'art. 204 bis del Codice della Strada (L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).
2. **Ingiunzioni di pagamento** emesse da SORIS SPA per mancato pagamento entro il termine di legge di violazioni ai sensi del Codice della Strada.

Le ragioni in base alle quali il Giudice di Pace ha fondato l'accoglimento dei ricorsi in queste 49 cause, di cui all'allegato elenco della presente delibera, sono i seguenti:

1. Con sentenza n. 1972/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il verbale è stato notificato oltre il termine di 90 giorni.
2. Con sentenza n. 972/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale sottostante l'ingiunzione di pagamento opposta, in quanto dalle risultanze documentali non emergono le date di spedizione né di tentato recapito della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito.
3. Con sentenza n. 514/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025, secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
4. Con sentenza n. 1433/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per stato di necessità in quanto il ricorrente si è trovato nell'emergenza di dover assistere la figlia disabile durante una crisi respiratoria.
5. Con sentenza n. 832/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha riscontrato contraddittorietà tra la segnaletica orizzontale e quella semaforica peraltro successivamente modificata da parte dell'amministrazione per eliminare l'incoerenza.
6. Con sentenza n. 882/24 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto per tardiva costituzione dell'amministrazione resistente.

7. Con sentenza n. 990/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto in quanto al momento della violazione il ricorrente non era più proprietario del veicolo. L'ingiunzione di pagamento è stata scaricata in regime di autotutela in corso di causa.
8. Con sentenza n. 1532/25 il Giudice di Pace ha dichiarato la cessata materia del contendere, in quanto il verbale opposto era stato annullato in autotutela, su istanza del ricorrente, presentata in data antecedente al deposito del ricorso, per erroneità della targa.
9. Con sentenza n. 744/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo che non vi fossero prove sufficienti della parziale esposizione del contrassegno, non essendo state prodotte fotografie che dimostrassero tale parziale occultamento.
10. Con sentenza n. 699/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale prodromico a quello opposto in quanto la relata risultava incompleta e la CAD non motivata. Il ricorrente pertanto era impossibilitato a trasmettere i dati del conducente.
11. Con sentenza n. 1927/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025 secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo , pur approvato , non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
12. Con sentenza n. 3176/24 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto non si è perfezionata la notifica del verbale prodromico essendo stata inviata ad un indirizzo errato. Il ricorrente pertanto era impossibilitato a trasmettere i dati del conducente.
13. Con sentenza n. 1990/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale sottostante l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto dalle risultanze documentali non emergono le date né di spedizione né di tentato recapito della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito.
14. Con sentenza n. 3163/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025, secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo , pur approvato , non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
15. Con sentenza n. 280/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso considerando la buona fede della ricorrente che non aveva motivi di non esporre il titolo autorizzativo regolarmente in suo possesso.
16. Con sentenza n. 970/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale sottostante l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto dalle risultanze documentali non emergono le date né di spedizione né di tentato recapito della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito.
17. Con sentenza n. 1109/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto esaustiva la comunicazione inviata dalla ricorrente, pur essendo stata considerata incompleta e illeggibili gli allegati, dagli uffici preposti alla ricezione.

18. Con sentenza n. 3070/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo che doveva essere applicato l'art. 180 CdS anziché l'art. 116 CdS. Ritiene inoltre non responsabile dell'esibizione del documento, la società proprietaria obbligata in solido.
19. Con sentenza n. 2029/24 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n 12924 del 14/05/2025 secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art 142 CdS.
20. Con sentenza n. 1012/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il verbale sottostante l'ingiunzione di pagamento era stato notificato ad un indirizzo non più corrispondente a quello di residenza stante il trasferimento avvenuto mesi prima della notifica.
21. Con sentenza n. 1989/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo le notifiche dei verbali sottostanti l'ingiunzione di pagamento opposta, non perfezionate in quanto le cartoline di ricevimento sono risultate compilate erroneamente o assenti.
22. Con sentenza n. 426/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo che l'utilizzo dell'apparecchiatura Telelaser richiedesse la contestazione immediata della violazione non essendo un dispositivo finalizzato al controllo da remoto.
23. Con sentenza n. 537/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto non perfezionata la notifica del verbale sottostante l'ingiunzione di pagamento per irregolarità nell'invio dell'avviso di deposito dell'atto (CAD)
24. Con sentenza n. 3102/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale in quanto non prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando.
25. Con sentenza n. 376/26 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto l'ingiunzione di pagamento opposta è stata scaricata in regime di autotutela in corso di causa, stante il ricorso al Prefetto, presentato dal ricorrente nei termini di legge, e per il quale non vi è stata pronuncia.
26. Con sentenza n. 771/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto sul verbale meccanizzato non è riportata la motivazione dell'omessa contestazione immediata che, trattandosi di veicolo in sosta irregolare, era l'assenza del trasgressore.
27. Con sentenza n. 484/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto i verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento opposta sono stati notificati ai sensi dell'art. 140 CPC, all'indirizzo risultante ai Pubblici Registri nonostante il ricorrente avesse cambiato residenza in precedenza comunicando i dati della patente e la targa del veicolo.
28. Con sentenza n. 2998/23 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il veicolo si trovava sul passo carraio, stava effettuando operazioni di carico scarico merci e si trovava al di fuori delle dell'area delimitata riservata ai residenti.

29. Con sentenza n. 2323/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ritenendo non perfezionata la notifica del verbale sotteso all'ingiunzione di pagamento, per mancanza di firma dell'avviso di ricevimento della raccomandata, da parte dell'agente postale.
30. Con sentenza n. 369/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il verbale sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta è stato notificato all'indirizzo risultante ai Pubblici Registri nonostante il ricorrente avesse cambiato residenza in precedenza comunicando i dati della patente e la targa del veicolo.
31. Con sentenza n. 856/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, aderendo alla tesi della Suprema Corte di Cassazione espressa nell'ordinanza n. 12924 del 14/05/2025 secondo la quale l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura "autovelox" è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art. 142 CdS.
32. Con sentenza n. 264/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che la sanzione fosse interamente pagata e che non sia legittima l'iscrizione a ruolo per le sole spese di notifica.
33. Con sentenza n. 629/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale è stato archiviato in regime di autotutela, in corso di causa, essendo stato annullato con sentenza n. 1836/25 il verbale prodromico.
34. Con sentenza n. 3261/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto non è stata fornita la prova della spedizione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 140 cpc (CAD).
35. Con sentenza n. 293/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto i verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento opposta sono stati notificati all'indirizzo risultante ai Pubblici Registri nonostante il ricorrente avesse cambiato residenza in precedenza comunicando i dati della patente e la targa del veicolo.
36. Con sentenza n. 378/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che la sanzione fosse interamente pagata e che non sia legittima l'iscrizione a ruolo per le sole spese di notifica.
37. Con sentenza n. 2342/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il verbale ai sensi dell'art. 126 bis è stato emesso in pendenza di giudizio avverso il verbale prodromico. Questa Amministrazione non era a conoscenza del ricorso alla data di emissione del verbale.
38. Con sentenza n. 1102/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto errato il comma dell'art. 146 sanzionato. Il veicolo contravvenuto non si limitava ad oltrepassare la striscia di arresto ma proseguiva la marcia (dritto) con segnaletica semaforica di stop per la corsia di svolta in cui si trovava.
39. Con sentenza n. 3030/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il verbale prodromico a quello sotteso all'ingiunzione di pagamento era stato annullato con sentenza 1417/25 per vizio di notifica.
40. Con sentenza n. 2897/25 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto l'ingiunzione di pagamento opposta è stata scaricata in regime di autotutela in data 16/04/2024 per erroneità della notifica del verbale ad essa sotteso.
41. Con sentenza n. 486/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che il

ricorrente abbia assolto all'obbligo di comunicazione dei dati del conducente nonostante l'assenza di firma della dichiarazione.

42. Con sentenza n. 2743/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto non perfezionata la notifica del verbale sotteso all'ingiunzione di pagamento in quanto incompleta la CAD mancante di certezza riguardo le date in essa riportate.
43. Con sentenza n. 3194/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto non ha ritenuto esaustiva la motivazione della mancata contestazione immediata e neppure provata la violazione essendo genericamente descritta la mancata prudenza. La violazione è emersa in seguito a ricostruzione di sinistro stradale.
44. Con sentenza n. 2189/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto la sosta del veicolo era ancora consentita al momento della redazione del verbale tenendo conto della tolleranza di 15 minuti oltre il tempo indicato dal pagamento.
45. Con sentenza n. 2643/24 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto vi fosse un errore nella targa non corrispondendo esattamente il modello e il colore descritto dall'agente. Ha ritenuto inoltre che la ricorrente fosse in totale buona fede per presentare ricorso tardivamente.
46. Con sentenza n. 563/26 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto, pur non essendo leggibili gli allegati inviati, ha ritenuto assolto l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, da parte del ricorrente.
47. Con sentenza n. 112/26 il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto il verbale è stato archiviato in regime di autotutela in corso di causa, stante che la ricorrente, ditta di noleggio con conducente, era autorizzata al transito.
48. Con sentenza n. 2994/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto il ricorrente è titolare di permesso disabili pertanto autorizzato alla sosta in zona a pagamento.
49. Con sentenza n. 2677/25 il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto corretta la condotta del ricorrente non tenendo conto del fatto che transitava sull'attraversamento pedonale senza condurre il veicolo a mano.

**La soccombenza comporta a carico dell'Amministrazione Comunale il pagamento delle spese processuali e talvolta degli onorari professionali e/o del contributo unificato.**

Si precisa che in 30 casi le spese legali sono state compensate tra le parti e il Giudice ha disposto, a carico della Città, unicamente il rimborso del contributo unificato che il Ricorrente ha pagato per l'iscrizione della causa a Ruolo. In tutti questi casi l'importo del contributo unificato era di euro 43,00 trattandosi di cause con valore inferiore ad euro 1100,00

Il riconoscimento dei debiti avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa.

Trattandosi di debiti derivanti da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio.

Il Responsabile P.O. dell'Ufficio Contenzioso  
Avv. Luciano Marcon

Il Dirigente di Divisione Amministrazione e Bilancio  
Dr. Roberto Rosso